



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

MATRIMONIO - DIVORZIO - EX CONIUGE TITOLARE DI ASSEGNO DI DIVORZIO - ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI TFR.
--

R.G. N. 13563/2024

Ud. 09/02/2026 - CC

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 13563/2024

promosso da

██████████ - ██████████ - ██████████ rappresentata e difesa dall'avv.  
██████████ in virtù di procura speciale in atti;

**ricorrente**

contro

██████████

**intimato**

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 729/2024,  
pubblicato il 22/04/2024;

udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 09/02/2026  
dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 12/06/2021, ██████████ ha chiesto la  
modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Velletri  
con la sentenza n. 415/2013 e, in particolare, la revoca o comunque la  
riduzione dell'assegno divorzile posto a suo carico nell'importo mensile  
di € 400,00, deducendo il peggioramento della propria condizione  
economica a seguito del sopravvenuto pensionamento, in data





30/11/2020, e il contestuale miglioramento della condizione economica dell'ex coniuge che, nel frattempo, aveva ottenuto un incremento retributivo (essendo stata inquadrata come quadro) e aveva ricevuto diversi immobili in eredità.

██████████.██████████.██████████ si è costituita contestando il fondamento del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di ██████████\_██████████ a corrisponderle il 40% dell'indennità di fine rapporto e degli altri emolumenti comunque derivanti dalla cessazione del rapporto lavorativo dell'ex coniuge, con riferimento agli anni in cui tale rapporto lavorativo era coinciso con il matrimonio tra le parti.

Con decreto del 28/02/2022, il Tribunale, in via provvisoria, ha revocato l'assegno divorzile in favore di ██████████.██████████.██████████ e ha rimesso la causa sul ruolo per ulteriori approfondimenti istruttori relativi alla domanda riconvenzionale da quest'ultima formulata.

Con successivo decreto depositato il 28/12/2022, il Tribunale, confermata la revoca dell'assegno divorzile, ha condannato il ricorrente a corrispondere all'ex coniuge, ai sensi dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, l'importo di € 20.637,62, a titolo di quota del TFR e l'ulteriore importo di € 52.391,98, a titolo di quanto accantonato e confluito in un Fondo di previdenza complementare, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Con ricorso depositato il 07/01/2023, ██████████ ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale, deducendo l'avvenuta illegittima inclusione dei conferimenti confluiti nel Fondo di pensione complementare ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, nonché l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla propria domanda - formulata in data 18/06/2022, a seguito del decreto non definitivo del 28/02/2022 - di compensare l'importo già versato all'ex coniuge a titolo di assegno divorzile dalla data dell'introduzione del giudizio al mese di marzo 2022 (pari ad €





4.455,00), con quanto ancora dovute ai sensi dello stesso art. 12 bis cit.

In data 04/01/2024, si è costituita [REDACTED] contestando il fondamento del reclamo e concludendo per il relativo rigetto.

Il reclamante ha formulato separata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, successivamente rinunciata.

Il Procuratore Generale, in data 16/04/2024, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti interessi di soggetti minorenni nel presente procedimento.

Con il decreto in questa sede impugnato, la Corte d'appello ha accolto parzialmente il reclamo, ritenendo non spettante alla ex moglie la quota computata ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 sulla parte di TFR accantonata e confluita nel Fondo di previdenza complementare del [REDACTED]

La Corte d'appello ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite del 2024 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), che ha escluso la possibilità di includere nell'indennità prevista dall'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 l'eventuale incentivo all'esodo percepito dal lavoratore, precisando che in tale prestazione è riconoscibile *«un elemento assistenziale, specificamente operante nei confronti del consorte economicamente più debole, e un elemento compensativo, ravvisabile nel collegamento tra la partecipazione all'indennità di fine rapporto e il contributo personale ed economico offerto da ognuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e alla formazione del patrimonio di entrambi. Tale contributo spiegherebbe in particolare, l'aspettativa maturata nei confronti degli accantonamenti e delle trattenute obbligatorie operate sulla retribuzione durante il matrimonio e successivamente percepite, sotto forma di indennità di fine rapporto, dal coniuge il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare. ... In*





*definitiva, la ratio dell'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 debba individuarsi nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune».*

La Corte d'appello ha evidenziato che le Sezioni Unite hanno condivisibilmente sostenuto che *«appare pienamente giustificato tener conto anche di quella porzione reddituale maturata nel corso del rapporto e accantonata periodicamente per divenire esigibile al momento della cessazione dello stesso, giacché essa pure integra un incremento conseguito attraverso il contributo prestato dal coniuge che ha sopportato il detto sacrificio. Ove quella retribuzione differita restasse a totale beneficio del soggetto cui è erogata, il rischio di uno sbilanciamento ingiustificato tra le posizioni patrimoniali dei coniugi si riproporrebbe proprio con riguardo all'incremento reddituale in questione, il quale è maturato in costanza del matrimonio ed è divenuto esigibile solo dopo lo scioglimento di esso. Ebbene, il legislatore pone rimedio a tale inconveniente, riconoscendo al consorte che ha diritto all'assegno di divorzio la spettanza di una quota fissa dell'indennità consistente nella nominata retribuzione differita; ed è significativo, in proposito, che tale quota incida sull'indennità totale limitatamente agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».*

La menzionata Corte ha rilevato che le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'art. 12-bis l. cit. *«si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata*





*del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro. ... Al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno tra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis cit. non è nemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione - fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge - all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro. ... Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa ..., le quali hanno ad oggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuro, mentre l'indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore».*

La stessa Corte ha, poi, evidenziato che, in ordine alla specifica natura dei contributi confluiti nei fondi di pensione complementare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «*In tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare*» (Cass., Sez. L., Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).

Da tale principio, la Corte d'appello ha ricavato che quanto accantonato in favore di [REDACTED] per confluire nel Fondo di previdenza complementare, proprio per la natura previdenziale del credito del lavoratore, non può costituire oggetto dell'indennità di cui all'art. 12 bis cit.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.





L'intimato non si è difeso con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Con ordinanza interlocutoria n. 23789/2025 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 23789 del 23/08/2025), questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, rilevando che il secondo motivo di ricorso poneva questioni decisive, interferenti con quelle già sottoposte all'esame di questa Sezione in un altro giudizio, in relazione al quale era stata fissata udienza pubblica di discussione.

Il giudizio appena richiamato è stato definito con sentenza n. 20132/2025 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20132 del 18/07/2025) ed è pertanto stata fissata nuova udienza di trattazione del presente ricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, ha depositato le propri conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato nuova memoria difensiva.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 e 118, disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essersi la Corte d'appello limitata a riportare ampie parti della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), dichiarandole condivisibili, senza esplicitare, neppure sinteticamente, il percorso argomentativo e il procedimento logico seguito, rendendo impossibile individuare la *ratio decidendi* con specifico riferimento alla fattispecie concreta esaminata.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12-bis l. n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ristretto la portata e l'applicabilità dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 non riconoscendo che la norma si applica anche alla quota di TFR confluita nel Fondo pensione complementare, violando pertanto la *ratio* della norma ben chiarita





dalla sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), secondo la quale il fondamento dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 deve individuarsi nel «*fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze (non solo di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, ma) anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune*», aggiungendo che, nella denegata ipotesi in cui non fosse riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a una quota del TFR con riguardo a quelle somme che risultino essere versate in un Fondo pensione, si legittimerebbe uno strumento di elusione dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 che vanificherebbe sostanzialmente il disposto e la *ratio* della norma.

La ricorrente ha rilevato che la pronuncia delle Sezioni Unite appena richiamata ha chiarito che la disciplina dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 si applica non solo al trattamento di cui all'art. 2120 c.c. ma anche alle attribuzioni che si correlano all'incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro dell'ex coniuge, sicché, una volta affermato che l'indennità ex art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 va oltre il disposto dell'art. 2120 c.c., perde fondamento l'orientamento della giurisprudenza di merito che ha sostenuto l'impossibilità di far rientrare le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare nell'ambito di applicazione dell'art. 12-bis l. n. 898 del 1970.

In altri termini, per la ricorrente, se l'indennità prevista dall'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 non è sovrapponibile al TFR ex art. 2120 c.c., per conseguenza logica la quota del TFR versata al Fondo pensione, e





correlata all'attività lavorativa dell'ex coniuge, ben può essere computata ai fini della determinazione dell'indennità - ovviamente sussistendo gli altri presupposti previsti dalla norma (titolarità assegno divorzile assenza di nuove nozze).

Sul punto, la ricorrente ha, dunque, ritenuto censurabile quanto affermato nel decreto impugnato ove si sostiene, senza peraltro alcun approfondimento, la natura previdenziale dell'accantonamento solo sulla scorta del richiamo ad una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, per nulla pertinente alla fattispecie in quanto attinente alla materia fallimentare (fallimento del datore di lavoro e insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e non versate al Fondo pensione), mentre invece, in modo del tutto conferente, si è espressa un'altra ordinanza della stessa Corte (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22/05/2017), la quale, anticipando alcuni principi ripresi poi nella sentenza delle Sezioni Unite sopra menzionate, ha riconosciuto che il diritto all'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge, in favore del coniuge divorziato possa essere esteso anche agli ulteriori emolumenti che siano comunque correlati all'attività lavorativa dell'ex coniuge, svolta nel corso del rapporto, indipendentemente dal fatto che siano stati fatti confluire su un Fondo pensione.

**2.** Il primo motivo di ricorso è infondato.

**2.1.** Com'è noto, in virtù della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta con la novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «*per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio*», ma soltanto «*per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,





quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

La riformulazione appena richiamata deve, infatti, essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).





Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'*iter* logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, nei limiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento





decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).

**2.2.** Con specifico riferimento alle ipotesi in cui la motivazione contiene il rinvio a precedenti giudiziari, questa Corte ha precisato che tale rinvio esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11227 del 09/05/2017).

Ove la motivazione richiami un orientamento giurisprudenziale, è, infatti, necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016).

**2.3.** Nel caso di specie si è verificata proprio tale eventualità, poiché la Corte d'appello, ha chiaramente evidenziato in motivazione che «...*Nel merito, la materia del contendere investe, in primo luogo, l'eventuale inclusione nell'indennità prevista dall'art. 12 bis L. 898/70 di quanto accantonato a titolo di TFR e confluito nel Fondo di pensione complementare, in favore di [REDACTED]*» e, dopo avere richiamato il testo della norma appena menzionata, ha evidenziato che la stessa fa riferimento all'indennità di fine rapporto, e non al trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 2120 c.c.), riportando uno stralcio della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza





n. 6229 del 07/03/2024) che ha escluso la possibilità di includere nell'indennità prevista dall'art. 12 *bis* l. 898 del 1970 l'incentivo all'esodo percepito dal lavoratore.

In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato che le Sezioni Unite hanno affermato che detto articolo *«si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro. ... Al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno tra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis cit. non è nemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione - fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge- all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro. ... Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa ..., le quali hanno ad oggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuro, mentre l'indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore».*

In ordine, poi, alla natura dei contributi confluiti nei fondi di pensione complementare, la stessa Corte d'appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare (Cass., Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).





Da tale considerazione, la Corte d'appello ha fatto conseguire che quanto accantonato in favore di ██████████ per confluire nel Fondo di previdenza complementare, proprio per la natura previdenziale del credito del lavoratore, non può costituire oggetto dell'indennità di cui all'art. 12 bis cit.

La motivazione è, dunque, esistente e chiara, richiamando precedenti giurisprudenziali volti a disciplinare la specifica fattispecie in concreto esaminata, cui sono ricondotti.

**3.** Il secondo motivo risulta fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.

**3.1.** La materia del contendere attiene alla spettanza o meno all'ex coniuge divorziato percettore dell'assegno di divorzio, non solo dell'importo netto del TFR effettivamente liquidato all'ex coniuge obbligato a pagamento dell'assegno, ma anche dell'importo corrispondente alla parte del TFR conferita nel Fondo di previdenza complementare scelto da quest'ultimo.

In una recente sentenza (Cass., Sez. 1, n. 20132 del 18/07/2025), questa Corte ha esaminato estesamente la questione, sia pure in riferimento ad una fattispecie del tutto particolare, operando una ricostruzione generale degli istituti giuridici coinvolti, condivisa dal Collegio, che viene di seguito ripercorsa .

**3.2.** Si deve prima di tutto evidenziare che il TFR dei lavoratori è regolato, per il settore privato, dall'art. 2120 c.c., prevedendosi che *«in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato»*, e, quindi, indipendentemente dalle motivazioni che l'hanno determinato, *«il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto»*.

Secondo una concezione oramai consolidata in giurisprudenza, il TFR ha natura retributiva (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019) costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito





dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente.

Analogia natura retributiva hanno anche le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico, ridotte al paradigma comune della retribuzione differita, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 c.c., ricordato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 159 del 25 giugno 2019 (v. in motivazione Cass., Sez. L, Sentenza n. 25621 del 25/09/2024).

In effetti, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024), la modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, introdotta dal testo novellato dell'art. 2120 c.c., basata non più sull'ultima retribuzione del prestatore ma sui compensi a quest'ultimo tempo per tempo erogati, e periodicamente rivalutati, consente di affermare che il trattamento in questione costituisce un compenso ancorato allo sviluppo economico che ha avuto la carriera del lavoratore. Al trattamento di fine rapporto è così comunemente riconosciuta la natura di retribuzione differita. Le qualificazioni in passato associate alla vecchia indennità di anzianità – come quella di prestazione previdenziale, o di premio di fedeltà – hanno perduto ogni attualità. La stessa giurisprudenza di legittimità è ferma, oggi, nell'annettere al trattamento di fine rapporto carattere retributivo e sinallagmatico e nel definire, appunto, lo stesso come istituto di retribuzione differita, che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione (così Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 164 del 08/01/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 11479 del 14/05/2013; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16549 del 05/08/2005; v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025).

Il TFR maturato costituisce, dunque, a tutti gli effetti, un credito del lavoratore certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro





determina l'esigibilità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10082 del 16/04/2025; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 524 del 11/01/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 16845 del 07/07/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014).

Il TFR maturato è, in sintesi, quello già determinato, anche se non ancora erogabile prima della cessazione del rapporto di lavoro. Esso si distingue concettualmente dal TFR maturando, il quale, rispetto a momento in cui è considerato, costituisce un credito futuro, che maturerà a seguito dell'esecuzione delle prestazioni lavorative non ancora poste in essere.

**3.3.** Com'è noto, l'articolo 12 *bis* l. n. 898 del 1970 prevede che *«Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.»*

È consolidato l'orientamento secondo il quale il diritto previsto dalla norma appena richiamata non è azionabile nei confronti del datore di lavoro dell'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile, ma solo nei confronti di quest'ultimo, in presenza dei presupposti di legge.

Il richiedente la quota del trattamento di fine rapporto deve, poi, essere titolare di un assegno divorzile - o deve avere presentato domanda di attribuzione dell'assegno in sede di divorzio (poi seguita dall'accoglimento della stessa) - al momento in cui l'ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021).





La *ratio* della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 06/06/2011).

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23/1991, che ha dichiarato infondate plurime questioni di legittimità costituzionale della norma, *«Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, il legislatore del 1987 ha mirato a "rimuovere effetti di segno negativo e a ripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la dissoluzione del vincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di legge presentata al Senato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente più debole con l'approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio. Di qui l'apprestamento di una serie di misure, che vanno dalla fissazione di criteri più articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, al suo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno esecutivo e su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza; dalla nuova disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità alla attribuzione di una quota percentuale dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato. .... Nel nuovo istituto dell'attribuzione all' ex coniuge di una quota dell'indennità di fine rapporto convergono, secondo l'opinione prevalente, sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto - come la citata Relazione sottolinea - criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall' ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.»*

Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che, alla base della disposizione normativa in esame, si rinvencono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa





presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge (v. da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza n. 6229 del 07/03/2024).

Attraverso l'istituto in esame, dunque, è conseguito il risultato di attuare una partecipazione, sia pure posticipata, dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile alle fortune economiche dell'altro ex coniuge, costruite insieme finché il matrimonio è durato.

Ovviamente, in applicazione dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge obbligato va verificata al momento in cui è esigibile, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque, come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass., Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021).

Come stabilito dalla norma appena richiamata, tuttavia, solo la percezione di tale trattamento rende esigibile la quota di spettanza dell'ex coniuge, essendo previsto il diritto di quest'ultimo «*ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge*».

Pertanto, il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto da parte dell'ex coniuge titolare dell'assegno di divorzio, anche se sorge quando l'altro ex coniuge cessa il rapporto di lavoro, è esigibile solo se quest'ultimo percepisce il relativo trattamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27233 del 14/11/2008 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 23/03/2004).

Non è, però, necessario che, al momento della proposizione della domanda ex art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, l'importo su cui calcolare la quota di trattamento di fine rapporto sia stato già incassato dall'ex coniuge che ha cessato il rapporto di lavoro, essendo sufficiente che sia stato percepito al momento della decisione. Come avviene in tutti i





casi in cui è promosso un giudizio teso all'accertamento di un credito, infatti, la sentenza che decide la causa deve accogliere la domanda del creditore quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere, pur se non sussistenti al momento della proposizione della domanda, sussistono in quello successivo della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022; più in generale, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020).

Questa Corte ha anche precisato che la quota spettante all'ex coniuge va quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto, e non sul lordo, poiché altrimenti l'obbligato sarebbe tenuto a corrispondere una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale (Cass, Sez. 6-1, n. 24421 del 29/10/2013).

Occorre tenere presente che il disposto dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 – nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge «*anche quando tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio*» – va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge diviene esigibile, e viene percepita, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o dopo tale momento, ma non anche quando essa diviene esigibile prima, e cioè durante la vita matrimoniale o in costanza di separazione dei coniugi.

Tale principio, espresso da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999, è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12995 del 23/10/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13425 del 13/09/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14997 del 08/10/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 16/12/2010; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7239 del 22/03/2018; Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023).





La S.C. ha, in particolare, ritenuto che è consentito interpretare l'art.12 *bis* l. n. 898 del 1970 nel senso che il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto di lavoro sorge anche se il diritto all'indennità di fine rapporto sorge per il lavoratore prima della sentenza di divorzio, ma l'insorgenza del diritto deve essere collocata in un momento in cui la sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda. Da ciò consegue che, se l'indennità di fine rapporto diventa esigibile per il lavoratore prima di tale momento, essa non dà diritto ad alcuna quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei canoni fissati dall'ordinamento, i diversi principi che regolano la situazione esistente al momento in cui sorge il diritto e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario dello stesso, quale coniuge ancora unito in matrimonio o solo separato, ma non divorziato (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003).

Anche la Corte costituzionale ha avallato tale orientamento, quando ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 29, comma 2 e 38, comma 1, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non è applicabile al caso di maturazione del diritto all'indennità nelle more tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (o l'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) e la proposizione della domanda di divorzio (Corte cost., Ordinanza n. 463 del 19/11/2002).

Nella menzionata pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato che l'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 presuppone, per la determinazione sia dell'*an* che del *quantum debeatur*, la configurabilità del credito al momento della percezione della indennità di fine rapporto da parte del coniuge obbligato, con la conseguenza che l'estensione al coniuge





separato della misura patrimoniale in questione avrebbe comportato l'adozione di una pronuncia di tipo additivo, volta ad introdurre, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, un istituto del tutto diverso, con evidente e indebita intromissione nella sfera di attribuzioni riservata alla discrezionalità del legislatore.

Lo stesso principio è stato enunciato con riferimento alle anticipazioni di TFR erogate all'ex coniuge prima dell'entrata in vigore della l. n. 74 del 1987, che ha introdotto l'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, anche se il rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato è poi cessato quando la norma è entrata in vigore.

La S.C. ha ritenuto che, in questi casi, l'ex coniuge titolare dell'assegno di divorzio non ha diritto di conseguire la quota sull'anticipazione ricevuta dall'altro ex coniuge, poiché l'anticipo, una volta erogato, entra nel patrimonio del lavoratore, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l'eventuale mutamento della legislazione in materia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19427 del 18/12/2003; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7249 del 27/06/1995).

La giurisprudenza di legittimità ha escluso l'operatività dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 anche con riguardo ad acconti o anticipazioni del TFR, percepiti dall'ex coniuge prima della domanda di divorzio.

Com'è noto, al lavoratore è riconosciuto il diritto di chiedere - per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro - un'anticipazione del trattamento al quale avrebbe diritto in caso di risoluzione del rapporto alla data in cui viene formulata la relativa domanda (art. 2120 c.c.). Per poter richiedere l'anticipazione - che differisce dall'eventuale acconto chiesto prima della liquidazione integrale del TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro - è necessario che ricorrano alcune specifiche condizioni soggettive e oggettive, ma la legge consente che previsioni di miglior favore siano contenute nei contratti collettivi o nei patti individuali. Le somme così anticipate vanno, poi, naturalmente





destrate dal TFR complessivamente spettante in sede di liquidazione finale.

In argomento, la Corte di legittimità ha richiamato l'orientamento appena illustrato, secondo cui non si deve tenere conto, ai fini dell'operatività dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, del TFR percepito dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle somme entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto prima dell'insorgenza del diritto all'assegno divorzile.

In altre parole, il fatto che, in presenza di determinate condizioni, il lavoratore possa chiedere, in costanza di rapporto, le anticipazioni sul TFR già maturato, non consente di superare il fatto che l'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 attribuisce all'ex coniuge divorziato il diritto alla corresponsione della quota di TFR solo sugli importi corrisposti dopo la sentenza di divorzio (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013), ovvero, in base all'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato, dopo la formulazione della domanda di divorzio (v. *supra* e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5553 del 07/06/1999; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12995 del 23/10/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13425 del 13/09/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14997 del 08/10/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25520 del 16/12/2010; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7239 del 22/03/2018; Cass., Sez. 1, n. 17154 del 15/06/2023).

Ovviamente, la riscossione dell'indennità di fine rapporto (o di acconti o di anticipazioni sulla stessa) durante la convivenza matrimoniale o in costanza di separazione, anche se non fa sorgere un diritto ai sensi dell'art. 12 *bis* l. cit. su tali somme, può comunque incidere sulla condizione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ed anche legittimare una modifica delle condizioni della separazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 29/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 19046 del 29/09/2005).





**3.4.** La disciplina delle forme pensionistiche complementari, collocate nell'alveo dell'art. 38 Cost., al pari della previdenza obbligatoria (secondo la teoria della "funzionalizzazione della previdenza complementare": cfr. Corte cost. n. 421/1995 e n. 393/2000), trova il suo attuale referente normativo nel d.lgs. n. 252 del 2005, emanato in attuazione della legge-delega n. 243 del 2004 ("Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"), che ha operato una riforma organica del settore, nella prospettiva di una complessiva armonizzazione e razionalizzazione, informandolo al principio di autonomia (ancorché "funzionalizzata").

In particolare, l'art. 1, comma 2, d.lgs. 252 del 2005 prevede che *«l'adesione alle forme pensionistiche complementari ... è libera e volontaria»* mentre il successivo art. 3, comma 1, dispone che *«le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari»*, nella loro modulazione negoziale collettiva e regolamentare, *«stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale»*.

Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005), che comporta l'adesione alle forme pensionistiche complementari, in modalità espressa o tacita, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), b), d.lgs. cit.

La possibilità di conferire al Fondo anche il TFR già maturato e accantonato, entro determinati limiti, è stata introdotta dalla l. n. 244 del 2007 ("legge finanziaria" per il 2008), che ha modificato l'art. 23, comma 7 *bis*, d.lgs. n. 252 del 2005, stabilendo quanto segue: *«Ne/*





*caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007».*

È, dunque, espressamente prevista la possibilità di conferire nel Fondo il TFR pregresso accantonato in azienda per i periodi precedenti all'iscrizione nel Fondo, o anche per i periodi successivi, ma in relazione alla parte residua rispetto a quella già versata ai fini della previdenza complementare, nei limiti sopra indicati, ovviamente secondo le previsioni pattizie e con l'accordo con il datore di lavoro.

L'importo versato viene, poi, investito secondo la scelta di comparto effettuata dal lavoratore ed entra a far parte a tutti gli effetti della posizione individuale di previdenza complementare, liquidabile secondo le disposizioni applicabili.

Le contribuzioni e i conferimenti vengono, infatti, gestiti secondo le modalità previste dall'art. 6 d.lgs. cit., in modo tale da costituire la provvista delle prestazioni di previdenza complementare erogate a norma del successivo art. 11 dello stesso d.lgs. (in particolare, versamento in unica soluzione o mediante rendita periodica).

Ai sensi dell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 22 del 2005, «*I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I*





*valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il Fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267....»*

Anche l'art. 11, comma 10, d.lgs. cit. ribadisce che *«Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti ... »*

In sintesi, una volta effettuati i conferimenti, le somme destinate al Fondo vanno a comporre un patrimonio "segregato", che viene investito, fino a che, in presenza dei presupposti di legge, non si verificano i presupposti per l'ottenimento della prestazione di previdenza complementare spettante (rendita capitale o periodica, anche in via anticipata ove consentita).

**3.5.** Devono senza dubbio essere distinte le vicende relative al TFR maturando o maturato, anche se conferito nel Fondo di previdenza complementare, da quelle riguardanti la prestazione previdenziale integrativa conseguita dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal d.lgs. n. 124 del 1993 – nell'affermare che i versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare non rientrano nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, perché hanno





natura previdenziale, e non retributiva – hanno precisato quanto segue: «24. Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire. 25. Decisivo a questo proposito appare il rilievo che la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione de rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del Fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti dei Fondo





*che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione ...» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4684 del 09/03/2015; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 12367 del 17/05/2017; Cass., Sez. L, Sentenza n. 14758 del 14/06/2017; Cass., Sez. U, Sentenza n. 16084 del 09/06/2021).*

Più di recente, questa Corte ha approfondito tale ricostruzione, riferendola, in generale, ai conferimenti di TFR in fondi di previdenza complementare.

Il Giudice di legittimità ha, in particolare, evidenziato che il lavoratore, nell'aderire al Fondo, si obbliga ad eseguire le contribuzioni pattuite e/o a conferire il TFR futuro (ma, come sopra precisato, entro certi limiti, può concordare anche il conferimento del TFR già maturato), e, per quanto riguarda il conferimento del TFR, in assenza di una diversa pattuizione, esso viene disposto dal lavoratore ed eseguito dal datore lavoratore, perché possa essere investito e impiegato, insieme ai proventi della gestione, per l'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023; conf. Cass., Sez. L, n. 19510 del 10/07/2023).

Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, derivante dall'adesione al Fondo, restano distinti. Tuttavia, dal punto di vista della convenzione di previdenza complementare, il rapporto di lavoro costituisce il rapporto di provvista, che consente di effettuare il conferimento previsto e pattuito, ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale integrativa. Nell'ottica della disciplina lavoristica, invece, il versamento del TFR nel Fondo, una volta eseguito, costituisce un fatto estintivo dell'obbligo del datore di lavoro di erogare detto TFR al momento della cessazione del rapporto, tant'è che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'importo versato dal datore di lavoro nel Fondo di previdenza complementare, oltre a non essere più comprese nel TFR spettante al lavoratore, non rientra neppure nella





base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4684 del 09/03/2015).

Come precisato da questa Corte, però, il TFR oggetto di conferimento resta un credito avente natura retributiva fino a quando il datore di lavoro non dà esecuzione alla disposizione impartita dal lavoratore di consegnarlo al Fondo, assumendo solo in tale momento natura previdenziale, quando cioè passa nella disponibilità del Fondo, che lo investe nei termini concordati, in vista dell'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare, con la conseguenza che, se tale versamento non è effettuato, il credito al TFR mantiene la sua natura di retribuzione differita esigibile dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro (v. in motivazione Cass., Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023; conf. Cass., Sez. L, n. 19510 del 10/07/2023).

Sulla scorta di tale ricostruzione, questa stessa Corte ha ritenuto che il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252 del 2005, lascia alle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, la possibilità di configurare il rapporto sia come delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c., sia come cessione di credito futuro ex art. 1260 c.c., precisando che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, in via ordinaria, al lavoratore, in conseguenza dello scioglimento del rapporto di mandato sottostante alla delegazione di pagamento conferita al datore di lavoro. Tale legittimazione viene meno solo se dall'istruttoria emerge che è intervenuta una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, nel qual caso è quest'ultimo il soggetto legittimato all'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 l.fall. Ovviamente, l'onere della prova circa la natura negoziale del conferimento grava sulla curatela fallimentare, la quale deve dimostrare specificamente se si





tratti di delegazione o di cessione. In assenza di tale prova, l'espressione "conferimento" deve essere interpretata come delegazione di pagamento, con conseguente legittimazione attiva del lavoratore all'insinuazione al passivo per il recupero delle quote di TFR non versate (v. da ultimo Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28984 dell'11/11/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16266 dell'08/06/2023; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18477 del 28/06/2023).

Ovviamente, se il versamento viene effettuato, il lavoratore si avvantaggia di tale dazione, perché grazie ad essa acquista, per effetto dell'adesione al Fondo, e in presenza dei presupposti di legge e contrattuali, il diritto la prestazione di previdenza complementare che ha scelto, ma perde il diritto di percepire dal datore di lavoro il TFR, in riferimento agli importi versati nel Fondo, dato che il datore di lavoro, eseguendo il menzionato versamento, estingue il corrispondente debito al pagamento di quel TFR nei confronti del lavoratore.

Quest'ultima osservazione assume rilievo fondamentale ai fini della decisione della presente vertenza.

**3.5.** Prima di tutto, occorre rilevare che il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 non può essere esteso alla prestazione di previdenza complementare, erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e alla ricorrenza degli altri presupposti di legge e di contratto, anche quando viene corrisposta in forma capitale *una tantum*, poiché si tratta di un credito del tutto diverso, vantato nei confronti di un soggetto diverso e in virtù di un titolo negoziale diverso, che prevede condizioni del tutto diverse.

Non appare utilmente invocabile Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 12882 del 22/05/2017, pur relativa ad una fattispecie in cui la Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda dell'ex coniuge divorziato, titolare l'assegno di divorzio, volta all'attribuzione della quota pari al 40% di quanto attribuito all'ex





coniuge dal Fondo pensionistico complementare dei dipendenti [REDACTED]  
( [REDACTED] in seguito all'accantonamento rateale del TFR, relativamente al periodo coincidente con il matrimonio.

La statuizione si fonda, prima di tutto, su valutazioni pregiudiziali di difetto di specificità della censura e di non corretta censura della *ratio* sottesa alla decisione impugnata, cui sono aggiunte valutazioni in ordine alla correttezza della decisione che evidentemente costituiscono argomentazioni *ad abundantiam*.

Rileva considerare la radicale differenza tra la prestazione di previdenza complementare rispetto al trattamento di fine rapporto, che impedisce l'applicazione estensiva o analogica della previsione di cui all'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

Il TFR deriva, infatti, dal rapporto di lavoro ed è esigibile nei confronti del datore di lavoro, assumendo, come sopra evidenziato, natura di retribuzione differita.

Il trattamento di previdenza complementare ha titolo nell'accordo che ha portato all'adesione al Fondo ed è esigibile nei confronti di quest'ultimo, avendo, appunto, carattere previdenziale, svincolato da ogni nesso di corrispettività diretta con la prestazione di lavoro.

**3.6.** La materia del contendere attiene, piuttosto, alla possibilità di considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 12 *bis* l. n.898 del 1970 quella parte di TFR (ma è possibile anche che si tratti della totalità del TFR) maturato durante la vita matrimoniale che l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno di divorzio conferisca al Fondo di previdenza complementare.

In tale ottica, occorre ribadire quanto sopra emerso, e cioè che la disposizione con cui il lavoratore attribuisce al datore di lavoro il compito di conferire il TFR costituisce una modalità di conferimento nel Fondo e che, una volta che il datore di lavoro ha adempiuto a tale incarico, secondo le indicazioni del lavoratore, le somme versate nel





Fondo non fanno più parte del TFR da liquidare a quest'ultimo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Come appena evidenziato, qualora il versamento del TFR nel Fondo sia eseguito, i corrispondenti importi vengono destinati alla previdenza complementare e il lavoratore non può più vantare alcun credito nei confronti del datore di lavoro che abbia ad oggetto il TFR conferito.

In altre parole, il lavoratore compie un atto dispositivo del suo credito al TFR e, una volta che il versamento è effettuato, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il TFR che ha versato.

Si tratta di un atto negoziale che, anche se non comporta la percezione delle corrispondenti somme da parte del lavoratore, dal punto di vista del rapporto di lavoro, produce gli stessi effetti della percezione di anticipazioni sul TFR in costanza di rapporto di lavoro, perché, si ribadisce, il TFR versato al Fondo non è più dovuto dal datore di lavoro al lavoratore.

Ciò significa che, in base allo stesso principio affermato con riferimento alle anticipazioni del TFR erogate prima della proposizione della domanda di divorzio se il conferimento del TFR nel Fondo è anteriore all'introduzione del giudizio di divorzio, il coniuge avente diritto all'assegno divorzile successivamente riconosciuto non può vantare alcun diritto sul TFR versato.

**3.7.** Ovviamente ciò non significa che la percezione delle prestazioni di previdenza complementare, ad esempio mediante l'erogazione di una rendita periodica, non possa essere considerata ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, tenuto conto che i vantaggi derivanti da tale prestazione di previdenza complementare derivano dal conferimento al Fondo previdenziale di TFR maturato durante lo svolgimento del rapporto di matrimonio.

Allo stesso modo, ove la prestazione di previdenza complementare sopravvenga alla definizione del procedimento in cui è determinato





l'assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata, in presenza degli altri presupposti di legge, ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con un aumento dell'assegno divorzile.

Come più volte precisato da questa Corte, infatti, nella determinazione dell'assegno divorzile, ed anche nella sua eventuale modifica, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti grava l'obbligo di corresponsione dell'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5132 del 05/03/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19446 del 06/10/2005; Sez. 1, Sentenza n. 1487 del 28/01/2004).

**3.8.** Diverso è il discorso se il conferimento del TFR maturato durante la vita matrimoniale viene eseguito dopo la presentazione della domanda di divorzio.

Pertanto, come avviene per il pagamento del TFR o di anticipazioni dello stesso dopo la presentazione della domanda di divorzio, anche in questo caso il coniuge del lavoratore, cui sia riconosciuta la spettanza dell'assegno divorzile, ha diritto alla percezione della quota di sua spettanza ai sensi dell'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970 su tali importi.

**3.9.** Nel precedente appena richiamato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20132 del 18/07/2025), la materia del contendere ha riguardato una fattispecie del tutto particolare, in cui l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile aveva conferito nel Fondo di previdenza complementare il TFR già maturato, e accantonato, durante la vita matrimoniale, prima della presentazione della domanda di divorzio, sicché nessun diritto di credito è stato ravvisato in capo all'altro ex coniuge titolare dell'assegno divorzile.

Nel caso di specie, invece, non vi è stata alcuna verifica della Corte d'appello sul punto, mentre, invece, si tratta di un accertamento in fatto decisivo, perché, come appena evidenziato, il TFR maturato durante il matrimonio, conferito al Fondo di previdenza complementare





prima della domanda di divorzio, non è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970, mentre il TFR maturato durante il matrimonio, conferito al Fondo di previdenza complementare dopo la domanda di divorzio, è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 12 *bis* l. n. 898 del 1970.

**4.** In conclusione, respinto il primo motivo, deve essere accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto:

*«In tema di divorzio, il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.»*

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, chiamata ad effettuare gli accertamenti indicati in motivazione e a provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**5.** In caso di diffusione della presente ordinanza devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, chiamata anche a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità;





dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2026.

**Il Presidente**

**Alberto Giusti**

